

## **CRITERI E REQUISITI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 18 DELLA Legge regionale 29 MAGGIO 2020, n.13.**

La misura regionale per il rilancio degli investimenti in edilizia, prevede uno stanziamento di ventisei milioni di euro a copertura totale o parziale del contributo del costo di costruzione dovuto da imprese o privati, come determinato dal Comune in relazione alla tipologia di intervento edilizio, fino a un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila).

Tale copertura ai sensi del comma 2 dell'art.18 della l.r. 13/2020 non può superare il 50 per cento per la nuova edificazione e raggiunge il 100 per cento negli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

### **1. Tipologia di interventi ammessi**

Per interventi sul **patrimonio edilizio esistente**, ammessi a contributo regionale nella misura del 100% nel limite dei 50.000,00 euro, si intendono quelli di cui all'art. 3 del DPR 380/2001 e dell'art.13 comma 2 della l.r. n.56/1977, come di seguito specificato:

1. manutenzione straordinaria
2. ristrutturazione edilizia
3. restauro e risanamento conservativo
4. sostituzione edilizia

Rientrano, inoltre, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente tutti gli interventi di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia"), articolo 5, commi da 9 a 14, e alla legge regionale n. 16 del 04 ottobre 2018 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana).

Gli interventi di **nuova costruzione** ad esclusione di quelli elencati al punto precedente sono ammessi al contributo regionale nella misura del 50% nel limite dei 50.000,00 euro.

Per la copertura regionale della quota del contributo del costo di costruzione dovuta dalle imprese, si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni 3.1 e 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti temporali ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

La quota del contributo non coperta dallo stanziamento regionale (sia in caso di raggiungimento della soglia definita dall'art.18 comma 2 che nel caso di superamento delle soglie del quadro temporaneo di cui alla Comunicazione C (2020) 1863 final) rimane in capo al titolare dell'intervento che la corrisponde al Comune, secondo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

### **2) Requisiti per l'ammissione al contributo**

Possono beneficiare del contributo regionale le istanze edilizie (CILA, SCIA, PdC), presentate ai Comuni della Regione Piemonte nel periodo compreso tra il **29 maggio 2020 ed il 30 novembre 2020**.

Le richieste dovranno essere presentate su apposita piattaforma informatica entro le ore 24 del 30 novembre 2020.

Può essere ammessa una sola domanda per titolare di istanza edilizia.

Le imprese devono dichiarare, al momento della domanda di contributo, di non essere in contrasto con quanto indicato al comma 3 dell'art. 18 della l.r.13/2020 e, pertanto, con le disposizioni contenute nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti temporali ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione come disciplinata dal Capo II del Decreto Rilancio e dalla decisione SA.57021.

### **3) Criteri per l'ammissione al contributo**

Le domande di contributo dovranno essere presentate, entro il termine del 30 novembre 2020, da **professionisti abilitati per la presentazione di istanze edilizie** a nome e per conto di privati e imprese sulla piattaforma informatizzata e saranno ammesse secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Sono esclusi dalla presente misura:

- a) i contributi sul costo di costruzione derivanti da sanzioni o in esito a procedimenti di sanatoria;
- b) i contributi di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

L'erogazione del contributo regionale verrà fatta a cura della Regione Piemonte o altro soggetto incaricato, una volta conclusa l'istruttoria/procedimento delle istanze edilizie (con esito positivo) a cura del Comune come descritto al successivo punto 4).

### **4) Descrizione del procedimento**

Il privato/impresa al momento del deposito dell'istanza edilizia al Comune o, comunque, prima della presentazione della domanda di contributo deve obbligatoriamente informare il Comune di avvalersi dell'agevolazione prevista dal comma 2 dell'art.18 della l.r.13/2020 affinché quest'ultimo sia a conoscenza della procedura in atto e possa concluderla.

Il professionista incaricato e debitamente delegato, inoltra richiesta di contributo esclusivamente compilando l'apposito modello su piattaforma informatica, messa a disposizione dalla Regione Piemonte e allega i seguenti documenti:

1. copia dell'istanza edilizia presentata al Comune
2. delega, a firma del titolare dell'istanza edilizia, a favore del professionista per il caricamento della richiesta di contributo sulla piattaforma informatica
3. la dichiarazione sugli aiuti di Stato, nel caso di istanza a nome e per conto di imprese
4. la dichiarazione, a firma del professionista, con il calcolo del contributo sul costo di costruzione;

Il Comune sede dell'intervento a conclusione dell'istruttoria/procedimento con esito positivo della SCIA e del PdC, o ad avvenuto ricevimento della CILA, esclusivamente tramite la piattaforma informatica con apposito codice operatore, richiama l'istanza, inserisce il costo di costruzione, valida i dati relativi al tipo di intervento e al titolare dell'istanza edilizia di cui sopra.



In caso di verifica negativa della corrispondenza del titolare del titolo edilizio e dell'istanza di contributo, il Comune non procede con il caricamento dell'importo del costo di costruzione definitivo e segnala sulla piattaforma l'irregolarità dell'istanza; a seguito di tale segnalazione l'istanza è respinta.

La Regione Piemonte o altro soggetto appositamente incaricato, ad esito positivo dell'istruttoria, erogherà al Comune l'importo del contributo del costo di costruzione dovuto in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla conferma.

I Comuni verranno invitati a indicare preventivamente i soggetti abilitati ad operare sulla piattaforma ed il codice IBAN in cui dovrà essere versato il contributo.

Si specifica che l'importo di contributo erogato è sempre il minore fra quello inserito nella domanda di contributo presentata dal professionista e quello calcolato dal Comune; in caso di erogazione di importo di contributo da parte della Regione o altro soggetto incaricato, inferiore a quello inserito nella domanda, il Comune dovrà attivarsi mediante proprie procedure per esigere la parte restante.

Il termine perentorio per la conferma dell'importo del costo di costruzione da parte del Comune è fissato in ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza e comunque non oltre il 31.12.2022; le conferme effettuate oltre tale termine non saranno più accettate e la richiesta di contributo sarà automaticamente respinta.

I Comuni, inoltre, devono trasmettere alla Regione Piemonte non oltre 30 giorni dal termine dei lavori oggetto dell'istanza edilizia, l'importo del costo costruzione a consuntivo delle opere effettivamente realizzate.

In caso di importo a consuntivo inferiore a quello erogato, il Comune dovrà restituire la differenza alla Regione entro i successivi sessanta giorni dall'avvenuta verifica del calcolo del costo di costruzione.

## **5) Controlli**

Sarà effettuato un controllo "a campione" sulla veridicità delle dichiarazioni fornite e in caso di esito negativo sarà disposta la revoca del contributo stesso.

Tutte le dichiarazioni relative agli aiuti di stato saranno oggetto di controllo regionale.

Se a seguito di verifica presso il Registro Nazionale degli Aiuti risulterà che l'impresa ha superato l'importo massimo di cui alla Comunicazione C (2020) 1863 final, la Regione o altro soggetto incaricato, revocherà il contributo, provvederà al recupero dello stesso nonché all'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

